

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

Con il presente Regolamento la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, efficacia, trasparenza e accessibilità a cui ispira la propria azione amministrativa, definisce i criteri e le modalità con cui concede sostegno finanziario a interventi organizzati da terzi e finalizzati a promuovere e sviluppare il sistema economico e imprenditoriale locale, *ai sensi dell'art. 2 della Legge 580/1993 e dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, in armonia con le disposizioni della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, della normativa comunitaria in materia di "aiuti di stato", con specifico riferimento a quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del T.F.U.E., ai Regolamenti CE in "de minimis" e ai Regolamenti CE di esenzione per categoria.*

Art. 2 - Principi generali, forme d'intervento e soggetti promotori/destinatari

La Camera di Commercio di Como-Lecco svolge funzioni di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, di sviluppo e promozione del turismo, di valorizzazione del patrimonio culturale e di supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali.

La funzione viene attuata, sia autonomamente, sia mediante le seguenti modalità:

1. Assegnando cofinanziamenti a progetti/iniziative senza fine di lucro che abbiano ricadute positive per il territorio di riferimento, i cui soggetti beneficiari possono essere:
 - a) enti pubblici e di diritto pubblico;
 - b) enti e soggetti privati portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese e delle professioni o di componenti della società civile, non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati, quali a titolo esemplificativo:
associazioni imprenditoriali di categoria, associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, consorzi o società consortili, associazioni finalizzate alla valorizzazione del territorio o di sue aree particolari, ordini professionali, fondazioni culturali, associazioni sociali e educative, ecc.;
 - c) enti, organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa la Camera di Commercio;
 - d) società partecipate almeno al 50% da enti e soggetti di cui al punto b);

Camera di Commercio Como-Lecco

- e) consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre aggregazioni costituite per iniziativa di un ente/soggetto di cui al punto b) e che risultino direttamente a questi riconducibili;
- f) soggetti di diritto privato che per la specifica iniziativa o progetto non perseguano fini di lucro o sfruttamento imprenditoriale diretto, ma agiscano per lo sviluppo economico del territorio.

2. Aderendo a richieste di compartecipazione ad iniziative e progetti presentate dagli stessi soggetti di cui al punto 1, nella forma:

- dell'assunzione diretta di parte dei costi per lo svolgimento dell'iniziativa, con loro fatturazione alla Camera di Commercio;
- della gestione in autonomia di specifici ambiti progettuali;
- dello svolgimento di servizi necessari alla realizzazione dell'iniziativa mediante l'impiego di personale, di sale e/o attrezzature e di servizi informatici camerale.

3. Emanando bandi con i quali viene disposta l'assegnazione di contributi o vantaggi di altro genere a favore di una pluralità generalizzata di imprese o raggruppamenti delle stesse, come da successivo art. 8.

Le suddette tipologie di intervento possono costituire oggetto di apposita convenzione nel caso in cui prevedano un programma di attività che debba essere condiviso dalla Giunta camerale e/o un ruolo specifico di ogni soggetto partecipante formalizzato in un accordo ai sensi *dell'art. 15 della L. 241/90 (Accordi tra le Pubbliche Amministrazioni)*.

Art. 3 – Presentazione delle domande

La domanda di contributo – datata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile dell'organismo promotore – è soggetta all'imposta di bollo e deve essere presentata via PEC almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. Deve essere redatta sulla base del modulo allegato 1 al presente Regolamento e contenere:

- a) una sintetica presentazione dell'organismo promotore, con generalità (indirizzo, riferimenti, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA), descrizione della *mission*/attività prevalente, definizione della rappresentatività (numero associati o realtà del territorio coinvolte, ecc.);
- b) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale sia messo in evidenza l'impatto di interesse generale che essa può comportare per il sistema economico, territoriale, sociale ed educativo locale lariano, con previsione degli indicatori di risultato quali-quantitativi;
- c) il piano finanziario delle uscite e delle entrate previste, unitamente alla quantificazione del contributo richiesto all'Ente camerale. Il piano deve essere redatto in forma analitica ed

Camera di Commercio Como-Lecco

evidenziare tutte le entrate previste, tra le quali gli eventuali contributi richiesti ad altri Enti pubblici;

- d) il piano temporale del progetto: data di avvio, di conclusione ed eventuali altre scadenze. I progetti per i quali si richiede il contributo devono avere durata massima di un 1 anno. I progetti di durata superiore sono presi in considerazione solo se suddivisi in distinte annualità, ciascuna con finalità e contenuti chiaramente specificati. La concessione del contributo camerale per un'annualità non impegna l'Ente a sostenere finanziariamente anche le successive.

Il richiedente deve inoltre:

- fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione necessari in sede istruttoria, nonché la relativa documentazione;
- sottoporre in tempo utile alla Camera di Commercio il materiale documentale e promozionale delle attività e delle iniziative finanziate (locandine, brochure, rassegna stampa, inviti, ecc);
- dare visibilità al contributo assegnato dalla Camera di Commercio ed utilizzare obbligatoriamente nelle attività promozionali dell'iniziativa il logo camerale, unitamente al marchio *"Lago di Como - Un mondo unico al mondo"*.

Art. 4 – Criteri di selezione

Le domande presentate sono esaminate e valutate alla luce dei seguenti criteri:

- la coerenza e la funzionalità dell'iniziativa proposta con gli obiettivi annuali dell'Ente, evitando la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità;
- l'incidenza diretta e significativa sul sistema socio-economico territoriale;

In sede di valutazione la Giunta può altresì positivamente considerare:

- l'inserimento in programmi di sviluppo di medio e lungo periodo, preferibile rispetto a iniziative di carattere sporadico e occasionale;
- la multisettorialità, intesa come riferimento a più ambiti di interesse economico;
- la partnership con soggetti pubblici e con associazioni di categoria.

La concessione del contributo avviene con provvedimento della Giunta camerale.

Art. 5 – Limite dell'intervento camerale e spese ammissibili

Le iniziative ammesse al contributo possono essere sostenute per un importo massimo non superiore al 50% dei costi complessivamente preventivati, e non inferiore all'importo di 1.000,00 euro, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di "Aiuti di Stato". Nel caso di iniziative di rilevante impatto territoriale, la Giunta camerale ha peraltro facoltà di motivare e disporre il superamento del limite massimo in precedenza richiamato.

Sono ammessi al contributo esclusivamente i costi direttamente imputabili all'iniziativa, documentati con fatture quietanzate o documenti equipollenti. Le spese si intendono al netto di IVA, fatte salvo che l'imposta costituisca un costo per il beneficiario. I costi interni possono essere ammessi fino all'entità massima del 20% del totale di quelli sostenuti.

Non rientrano fra i costi ammissibili:

- costi per servizi erogati da soggetti riconducibili al beneficiario;
- nel caso di iniziative svolte all'estero, costi di viaggio, vitto, soggiorno e rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, cene di gala etc.).

Art. 6 – Liquidazione del contributo

Entro 90 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario trasmette alla Camera di Commercio la rendicontazione dei costi per la liquidazione del contributo, redatta secondo il modulo allegato 2 al presente Regolamento, corredata da:

- un'esauriente relazione sui risultati dell'iniziativa e sul raggiungimento delle finalità indicate nella domanda;
- il prospetto economico/rendiconto analitico dei costi sostenuti, distinti e dettagliati, per quelli interni e quelli esterni, per singole voci, adeguatamente documentato da fatture quietanzate o da documenti equipollenti. Nel prospetto devono essere evidenziate le stesse tipologie di costo indicate nella domanda di contributo e le eventuali entrate registrate;
- la dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del beneficiario alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma II del D.P.R. 600/1973.

Il contributo viene proporzionalmente ridotto, in sede di liquidazione, nei seguenti casi:

- a) quando i costi rendicontati ammissibili sono inferiori a quelli preventivati;
- b) quando il totale delle entrate riferibili al progetto, incluso il contributo camerale, è superiore ai costi rendicontati.

Art. 7 – Revoca/decadenza del contributo

Il contributo è revocato per mancata o differente realizzazione dell'iniziativa rispetto a quanto riportato nella domanda.

Costituiscono motivo di decadenza dal beneficio accordato:

- a) la mancata richiesta di liquidazione di cui all'art. 6 entro il termine di **90 giorni** dalla conclusione dell'iniziativa;
- b) la rinuncia da parte del beneficiario.

Art. 8 – Contributi a imprese mediante bandi settoriali e/o tematici

Le regolamentazioni di bandi con i quali è disposta la concessione a favore di una pluralità generalizzata di soggetti di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di altro genere debbono in ogni caso disciplinare i seguenti aspetti:

- a) dotazione economica complessiva;
- b) soggetti beneficiari, requisiti per l'accesso, regimi d'aiuto;
- c) azioni e costi ammissibili;
- d) contributo minimo e massimo assegnabile;
- e) criteri per l'esame delle domande.

I regolamenti dei bandi sono approvati dalla Giunta camerale che può in essi prevedere anche l'operatività di specifiche Commissioni di Valutazione.

Art. 9 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Camera di Commercio nell'ambito di procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento avviene nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 15 febbraio 2020.